



# COMUNE DI ACQUACANINA

*Provincia di Macerata*

Via G.Leopardi, 29 62030 Acquacanina Tel/Fax 0737/52143 P.Iva 00322830431

C.F. 81001550433 – <http://www.acquacanina.sinp.net> – e mail [comune@acquacanina.sinp.net](mailto:comune@acquacanina.sinp.net)

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI FOGNATURA**

## Indice

### **Titolo I°**

#### **Finalità del regolamento**

- Art. 1) Attribuzioni
- Art. 2) Oggetto del Regolamento
- Art. 3) Scopo del Regolamento
- Art.4) Ambito di efficacia del Regolamento

### **Titolo II°**

#### **Disposizioni generali**

- Art. 5) Definizioni
- Art. 6) Classificazione degli scarichi.

### **Titolo III°**

#### **Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura**

- Art. 7) -Obbligatorietà della richiesta di autorizzazione per gli scarichi in pubblica fognatura.
- Art. 8) -Obbligo di installazione del contatore per l'approvvigionamento idrico da fonti diverse da pubblico acquedotto
- Art. 9) -Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico.
- Art. 10)-Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali.Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne negli stabilimenti
- Art. 11) -Scarichi tassativamente vietati.
- Art. 12) -Impianti di pretrattamento - Emergenze impianti di pretrattamento
- Art. 13) – Separazione degli scarichi
- Art. 14) –Validità dell'autorizzazione allo scarico

### **Titolo IV°**

#### **Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate**

- Art. 15) –Domanda di allaccio di scarichi domestici ed assimilati esistenti.
- Art. 16) –Domanda di allaccio di nuovi scarichi domestici ed assimilati ed autorizzazione allo scarico

### **Titolo V°**

#### **Scarichi in acque superficiali, sul suolo e sugli strati superficiali del suolo.**

- Art. 17) Divieti
- Art. 18) Prescrizioni per lo scarico di liquami sul suolo e negli strati superficiali del suolo
- Art. 19) Prescrizioni per gli scarichi in acque superficiali.

### **Titolo VI°**

#### **Disposizioni finanziarie, economiche e tariffarie**

- Art. 20) Tariffe per gli scarichi di insediamenti abitativi ed assimilati

### **Titolo VII°**

#### **Controlli, sanzioni e disposizioni finali**

- Art. 21) – Sanzioni
- Art. 22) – Sanzioni Penali
- Art. 23) – Riferimenti finali

### **Allegato A**

Norme Tecniche

### **Premessa**

Il presente regolamento disciplina le immissioni nei collettori della fognatura urbana del Comune di Acquacanina e quindi l'uso di tutte le opere concernenti la fognatura comunale ed i sistemi di depurazione già realizzati ovvero di futura realizzazione.

Il regolamento é adottato in virtù, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 11.05.1999 n.152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"; nonché nel rispetto della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, datata 4-2-1977, pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21-2-1977, per quanto non espressamente disciplinato dal Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152 come modificato dal Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 258. Vengono pertanto definiti i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari per l'immissione, nella rete fognaria comunale degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche.

## **TITOLO I°**

### **FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 1)**

#### **Attribuzioni**

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato è il soggetto che in base alla convenzione di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati.
2. Fino alla piena operatività del servizio idrico integrato per "Gestore" si intende il Gestore (o i Gestori) esistente del servizio pubblico, che provvede (o provvederanno) su tutto il territorio comunale alla gestione diretta dei servizi pubblici di allontanamento, collettamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto nonché allo smaltimento dei fanghi residui secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997.
3. L'Amministrazione Comunale provvede, su tutto il territorio comunale, alla gestione della rete fognaria, al rilascio delle autorizzazioni allo scarico ai sensi dell'art. 45 comma 6) del D.Lgs. 152/99 e delle norme tecniche di attuazione contenute nel Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche e nell'osservanza del presente regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale determina altresì i criteri e le modalità di imposizione e riscossione delle tariffe dovute per i servizi di fognatura e depurazione.

## **Art. 2**

### **Oggetto del Regolamento**

1. In adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152, dal Decreto Legislativo n. 258 del 18.08.2000, dalla Legge n. 36 del 05.01.1994 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di risorse idriche, il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale:

- il funzionamento del servizio di raccolta, collettamento e depurazione delle acque di scarico domestiche ed assimilate alle domestiche;
- i rapporti con gli utenti privati in materia di allacciamenti e di accettazione degli scarichi (portate e grado di inquinamento);
- la realizzazione e manutenzione dei collettori nell'ambito del territorio comunale.

2. Il presente regolamento si applica agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche.

3. In adempimento a quanto previsto dal D.Lg.vo n. 152/99, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla Legge n. 36/94, contenente le disposizioni in materia di risorse idriche, il presente regolamento ha inoltre per oggetto:

- la classificazione delle acque di scarico immesse nella pubblica fognatura;
- il procedimento di autorizzazione degli scarichi nella pubblica fognatura;
- il controllo dei complessi produttivi ed abitativi allacciati alla fognatura pubblica, per quanto attiene all'accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento e/o depurazione adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti in materia tariffaria;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
- la gestione amministrativa dell'utenza;
- l'accertamento di eventuali inosservanze delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, e le corrispondenti sanzioni di competenza esclusiva del Comune.

4. Il presente Regolamento abroga i precedenti Regolamenti, ordinanze sindacali ed ogni altro provvedimento dell'Amministrazione Comunale relative alla stessa materia con decorrenza dalla data della entrata in vigore dello stesso.

## **Art. 3**

### **Scopo del Regolamento**

Con il presente regolamento si intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche che recapitano in pubblica fognatura nel rispetto della legislazione statale, regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali emanate al fine di:

- tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
- promuovere e favorire i criteri di un uso corretto dell'acqua, al fine di consentire il massimo risparmio nell'utilizzo e nella adozione dei processi di riciclo;
- raggiungere gli obiettivi di qualità ambientali previsti nel Piano Regionale di Tutela della Acque (I fase) della Regione Marche.

#### **Art.4**

#### **Ambito di efficacia del Regolamento**

Il presente Regolamento ha validità su tutto il territorio comunale.

Tutti gli scarichi in pubblica fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità definiti nell'allegato 5 Tabella n. 3 – scarico in rete fognaria - del D. Lg.vo n. 152/99, e successive modifiche ed integrazioni.

### TITOLO II°

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 5**

#### **Definizioni**

- a) ***Abitante equivalente***: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD<sub>5</sub>) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.
- b) ***Acque bianche***: si intendono le acque meteoriche, le acque usate per il lavaggio delle strade, piazzali e terrazze; le acque di raffreddamento qualora, queste ultime, non siano state additivate.
- c) ***Acque nere***: si intendono le acque che provengono da attività produttive, di servizio o di produzione domestica;
- d) ***Acque miste***: quando in un unico collettore vengono convogliate sia le acque bianche che quelle nere;
- e) ***Acque reflue domestiche***: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- f) ***Acque reflue industriali***: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- g) ***Acque reflue urbane***: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
- h) ***Acque di scarico***: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

- i) **Fanghi**: i fanghi residui trattati e non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
- j) **Impianto di depurazione acque reflue**: il complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici, chimici.
- k) **Pozzetto di ispezione e prelievo**: manufatto predisposto per il controllo quali - quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla condotta di scarico all'interno ed al limite della proprietà privata.
- l) **Rete fognaria**: un complesso di canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti abitativi e/o industriali, le acque bianche e le acque reflue provenienti da attività umane in genere.
- m) **Scarico**: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- n) **Scarichi esistenti**: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati.
- o) **Sistema di pretrattamento**: il trattamento delle acque reflue mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità ai limiti dell'Allegato A del presente regolamento.
- p) **Stabilimento industriale**: o semplicemente "stabilimento" qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.
- q) **Valore limite di emissione**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.
- r) **Ente autorizzante**: il Comune.

## Art. 6

### Classificazione degli scarichi.

Ai fini del presente regolamento gli scarichi si distinguono in:

#### a) Scarichi di acque reflue domestiche

1. Le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

## **b) Scarichi assimilabili ai domestici**

1. Il regolamento regionale previsto dall'art. 28 del D. Lgs 152/99 stabilisce i criteri di individuazione delle attività i cui scarichi si possono considerare assimilati ai domestici. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione del Regolamento, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 28, comma 7 del D.Lgs 152/1999 corretto ed integrato dal D.Lgs 258/2000.
2. Sono considerate domestiche le acque reflue provenienti dagli scarichi di attività artigianali, industriali le cui acque di scarico derivino solamente dai servizi igienici.
3. Sono inoltre considerate assimilate alle acque reflue domestiche, cioè aventi le caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, le acque derivanti dalle seguenti attività (Raggruppate secondo la classificazione delle attività economiche del Ministero delle finanze):

51.20.0	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
51.30.0	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco.
51.40.0	Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale
51.50.0	Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi non agricoli di rottami e cascami (esclusi reflui contenenti prodotti petroliferi e lubrificanti)
51.60.0	Commercio all'ingrosso di macchinari ed attrezzature
52.00.0	Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa
55.00.0	Alberghi e ristoranti
60.20.0	Trasporti terrestri
63.00.0	Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio
64.00.0	Poste e telecomunicazioni
65.00.0	Intermediazione monetaria e finanziaria
66.00.0	Assicurazioni e fondi di pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
67.00.0	Attività ausiliaria della intermediazione finanziaria
70.00.0	Attività immobiliare
71.00.0	Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni di uso personale e domestico
72.00.0	Informatica ed attività connesse
73.00.0	Ricerca e sviluppo

- 74.00.0 Altre attività professionali ed imprenditoriali; (per le attività codice ISTAT 74.3 sono da valutare caso per caso; per le attività con codice ISTAT 74.81 è vietato lo scarico delle soluzioni di sviluppo e di fissaggio)
- 80.00.0 Istruzione
- 91.00.0 Attività di organizzazioni associative
- 92.00.0 Attività ricreative culturali e sportive
- 93.00.0 Altre attività di servizi; esclusi i servizi di lavanderia ed autolavaggi.

### **c) Scarichi di acque reflue industriali**

Tutti quelli derivanti da attività industriali, produttive e commerciali non ricompresi nei precedenti paragrafi.

Le acque di scarico provenienti da cantieri edili sono da considerarsi comunque acque reflue industriali.

Si precisa che nel territorio comunale non vi sono insediamenti di tipo industriale, le aree artigianali individuate nello strumento urbanistico vigente sono soggette a lottizzazione, pertanto nel presente documento verrà omessa la regolamentazione degli stessi.

## TITOLO III°

### DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

#### **Art.7**

#### **Obbligatorietà della richiesta di autorizzazione per gli scarichi in pubblica fognatura.**

1. Tutti gli scarichi immessi direttamente, o afferenti con condotta di altro gestore, in pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati (art. 45 D. Lgs. 152/99).
2. Fanno eccezione gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche, come definiti nella lettera n dell'art. 5, i quali si intendono sempre ammessi purché osservino le prescrizioni del presente Regolamento.
3. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che scaricano in pubblica fognatura devono rivolgere le domande di autorizzazione all'Amministrazione Comunale secondo le modalità riportate nel Titolo V°.
4. Per gli scarichi di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale provvede a rilasciare l'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Al fine di provvedere ad acquisire tutti i pareri inerenti le domande di allaccio di cui sopra, con particolare riferimento al parere del gestore dell'impianto di depurazione, è istituita una Commissione Tecnica composta da un tecnico del Comune ove è ubicato lo scarico., con



funzione di Presidente, da un tecnico del CIIP S.p.A. e da un tecnico designato dalla società che gestisce l'impianto di depurazione in rappresentanza del Comune di S. Benedetto del Tronto.

Solo dopo aver acquisito il parere favorevole, obbligatorio e vincolante, della predetta Commissione Tecnica, che dovrà essere emesso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Comune competente potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

5. Sono valide le autorizzazioni rilasciate fino all'entrata in vigore del presente Regolamento. I titolari di autorizzazioni a scadenza, rilasciate da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono, entro 120 giorni successivi a tale data, chiederne il rinnovo. Su tale istanza l'Amministrazione Comunale provvede entro 90 giorni dalla ricezione della domanda. Fino all'adozione del nuovo provvedimento, gli scarichi possono essere provvisoriamente mantenuti in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle precedenti autorizzazioni, a condizione che vengano adottate le misure, anche temporanee, necessarie ad evitare un loro peggioramento qualitativo.
6. L'Amministrazione Comunale determina la somma che il richiedente è tenuto a versare per gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi per l'istruttoria della domanda di autorizzazione, tale somma è a carico del richiedente.
7. Nell'atto autorizzativo saranno contenuti i seguenti elementi:
  - le portate massime ed i volumi massimi autorizzati;
  - eventuali prescrizioni sulle modalità di rilascio, sugli stoccaggi, sui pretrattamenti, sugli apparecchi di misura e/o registrazione delle portate, sulla modulazione delle portate orarie giornaliere e settimanali;
  - norme finanziarie relative alle tariffe;
  - norme relative alla durata, al rinnovo, al recesso, alla revoca ed alle sanzioni;
  - i principali riferimenti organizzativi sulla gestione del servizio ed il controllo degli scarichi.
8. Gli scarichi a carattere temporaneo devono essere autorizzati. Le acque derivanti dai cantieri edili, nell'impossibilità di un recapito in acque superficiali, possono, previa autorizzazione, recapitare in pubblica fognatura nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche e dal precedente art. 6 comma c).

## **Art. 8**

### **Obbligo di installazione del contatore per l'approvvigionamento idrico da fonti diverse dal pubblico acquedotto**

1. Tutti i titolari di scarichi, compresi quelli di cui all'art. 7 comma 8, e compresi quelli che immettono acque di falda in pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto devono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Tutti i titolari di scarichi sono inoltre tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'Ente Autorizzante, che verranno installati dal gestore, in posizione scelta dal gestore medesimo con onere a carico degli utenti.
3. La custodia degli strumenti di misura deve essere effettuata a cura e spese dei titolari degli scarichi, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al gestore eventuali guasti, prima di togliere il sigillo di controllo. La manutenzione sarà effettuata a cura del gestore.
4. Gli utenti che modificano gli impianti di approvvigionamento idrico, proveniente da fonti diverse da quelle di pubblico acquedotto, successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni all'ente autorizzante e al gestore.
5. I volumi d'acqua, che verranno misurati dagli strumenti di cui al precedente comma 2, saranno oggetto di applicazione della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione in aggiunta ai volumi d'acqua prelevati dal pubblico acquedotto.

### **Art. 9**

#### **Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico.**

1. I titolari di scarichi di acque reflue domestiche, assimilate o industriali allacciati alla pubblica fognatura i quali operino ampliamenti, ristrutturazioni, modifiche e/o variazioni del ciclo produttivo che comportino cambiamenti nelle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente, secondo le modalità indicate, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette.
2. Nel caso che un insediamento venga ceduto in proprietà, in usufrutto o in affitto, sia il proprietario che cessa che il soggetto che subentra dovranno darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale per la voltura dell'autorizzazione allo scarico dell'utenza.

3. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare le variazioni descritte ai punti 1 e 2 entro 30 giorni dall'accadimento.

## **Art. 10**

### **Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali**

#### **Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne negli stabilimenti**

1. I limiti di accettabilità dello scarico, stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 comma 5 del D. Lgv. 152/'99.
2. E' altresì vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi prima del trattamento degli stessi.
3. Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività o siano presenti aree scoperte che vengono destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione, l'Ente Autorizzante può prescrivere che le acque meteoriche di dilavamento di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane previo eventuale trattamento delle stesse.
4. Le predette acque di dilavamento sono da intendersi acque reflue industriali; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta, della permeabilità dell'area e dell'indice di piovosità media dell'ultimo quadriennio.

## **Art. 11**

### **Scarichi tassativamente vietati.**

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti nel presente regolamento, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione o per i manufatti fognari.
2. In particolare è vietato lo scarico di:
  - (a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
  - (b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da tagli ed oli esausti che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
  - (c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc...;

- (d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi.
- (e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- (f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10 e i 38 °C, possono precipitare o divenire gelatinose;
- (g) ogni sostanza classificabile come rifiuto (rifiuti solidi urbani, carcasse di animali, sangue intero, fanghi di risulta dal trattamento di depurazione o provenienti dalle vasche settiche e simili, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, conglomerati sia cementizi che bituminosi o resinosi e sostanze assimilabili, ecc.) anche se sminuzzati a mezzo di trituratori domestici od industriali;
- (h) olii alimentari di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e attività similari o scarichi di frantoi;
- (i) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

3. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti delle Amministrazioni Comunali, e dei gestori dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, fermo restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo Titolo IX.

4. Per gli scarichi in fognatura di sostanze pericolose si applicano gli articoli 34 e 52 del D.Lgs. 152/1999 modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/2000. Ai titolari dei relativi stabilimenti le Amministrazioni Comunali possono richiedere, prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico o prima del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi esistenti, la costituzione di garanzie fidejussorie a tutela degli impianti e dei terzi.

## **Art. 12**

### **Impianti di pretrattamento - Emergenze impianti di pretrattamento**

1. L'Amministrazione Comunale nel rilasciare l'atto autorizzativo relativo allo scarico di acque reflue domestiche ed industriali, potrà prescrivere, l'adozione di specifici impianti di pretrattamento e/o depurazione all'immissione nella rete fognaria, qualora determinati scarichi possano causare pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo o per il corretto funzionamento degli impianti di fognatura e depurazione.

2. Tali impianti dovranno essere mantenuti attivi ed efficienti a cura e spese dei titolari degli scarichi.
3. In caso di rottura e/o disservizi accidentali degli impianti di pretrattamento (o parti di essi) a servizio degli insediamenti sopraccitati, fermo restando la necessità di bloccare immediatamente ogni scarico non conforme, il titolare dello scarico dell'impianto di pretrattamento dovrà informare immediatamente, attraverso comunicazione scritta, il Comune, il CIIP S.p.A. ed il gestore dell'impianto di depurazione pubblico affinché non venga compromessa la funzionalità dello stesso.
4. In relazione alla peculiarità delle situazioni conseguenti al fermo degli impianti, verranno dettate specifiche prescrizioni. Queste potranno comportare anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi, qualora negli scarichi siano presenti sostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione consortile.

### **Art. 13**

#### **Separazione degli scarichi**

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue da quelle bianche, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte dell'Ente autorizzante.
2. Tale separazione dovrà essere attuata per tutti gli insediamenti che si allacciano alla fognatura successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. In particolare le acque bianche (pluviali, acque di raffreddamento, non additivate, drenaggio, ecc.) dovranno essere immesse separatamente nella rete bianca ove esistente.
4. E' comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.
5. In caso di immissione di uno scarico di acque miste in un ramo di acque nere della rete fognaria l'allacciamento deve essere preceduto da un manufatto sfioratore debitamente autorizzato.

### **Art. 14**

#### **Validità dell'autorizzazione allo scarico**

1. L'autorizzazione si intende rilasciata per lo scarico come descritto negli elaborati di progetto autorizzati.
2. Le autorizzazioni rilasciate per gli scarichi domestici ed assimilabili non hanno scadenza temporale.

3. L'autorizzazione allo scarico è revocata in caso di accertata non ottemperanza alle prescrizioni della vigente normativa o del presente Regolamento ed in particolare quando si verifichi:
  - a) mancato adeguamento ai limiti di accettabilità;
  - b) non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
  - c) modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche dello scarico sia quantitative che qualitative rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione allo scarico;
  - d) trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo.
4. In caso di revoca dell'autorizzazione, il titolare che intenda ripristinare lo scarico deve presentare una nuova domanda.
5. Al fine di evitare il numero degli allacciamenti al collettore è obbligo riunire le ramificazioni delle fognature, in un unico pozzetto.

#### TITOLO IV°

#### SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE

#### **Art. 15**

#### **Domanda di allaccio di scarichi domestici ed assimilati esistenti.**

1. In sede di realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, l'Amministrazione Comunale avvisa i futuri utenti sull'obbligo di allacciamento.
2. In caso di lavori di ristrutturazione della fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute ad adeguare il proprio allacciamento in funzione del nuovo assetto della rete pubblica.
3. L'utente dovrà inoltrare al Comune la domanda di allacciamento corredandola dei documenti richiesti sia nell'ipotesi di allacci ad una nuova fognatura sia nell'ipotesi di allaccio ad una fognatura oggetto di ristrutturazione.
4. L'Amministrazione Comunale rilascerà l'autorizzazione allo scarico solo dopo la verifica della regolare esecuzione delle opere.

**Art. 16****Domanda di allaccio di nuovi scarichi domestici ed assimilati ed autorizzazione allo scarico.**

1. Gli scarichi in fognatura comunale degli insediamenti domestici sono sempre ammessi purché venga osservato il presente regolamento.
2. In sede di richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o di presentazione di denuncia di attività edilizia, dovrà essere presentato al Comune, il progetto delle opere di allacciamento alla fognatura con allegata la documentazione prevista dal presente Regolamento.
3. La domanda di allaccio dello scarico ha validità di richiesta di autorizzazione allo scarico e va inoltrata al Comune contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.
4. Il rilascio della concessione edilizia ha validità di autorizzazione allo scarico limitatamente agli scarichi domestici ed assimilati.
5. Qualora in fase esecutiva l'allaccio alla fognatura dovesse essere necessariamente realizzato in modo difforme da quanto previsto dalla concessione edilizia, o atto equipollente, l'intestatario della concessione edilizia dovrà produrre gli elaborati esecutivi dell'opera realizzata preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale. Tali elaborati andranno allegati poi al certificato di abitabilità – agibilità o atto equipollente.
6. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del certificato di abitabilità-agibilità o documentazione equipollente.

**TITOLO V°****SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI SUL SUOLO  
E SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO****Art.17****Divieti**

E' fatto divieto di scaricare direttamente le acque reflue di qualsiasi tipo nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

E' fatto altresì divieto:

- a) di smaltire fanghi di qualsiasi natura in corsi d'acqua superficiali;
- b) di smaltire fanghi e liquami a distanza inferiore a 200 metri da sorgenti pozzi e punti di presa di acqua da destinare al consumo umano, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. n° 236 del 24/05/88 così come modificato dall' art. 21 comma 7 del D.Lgs. 152/99;
- c) di smaltire fanghi e liquami su terreno a fini non agricoli.

**Art.18****Prescrizioni per lo scarico di liquami sul suolo e negli strati superficiali del suolo.**

1. E' vietato lo scarico sul suolo e sugli strati superficiali del suolo fatta eccezione (art. 29 del D.Lgs. 152/99) per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche.
2. Lo smaltimento di tali acque domestiche o assimilate sul suolo e negli strati superficiali del suolo per insediamenti, installazioni o edifici di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc può avvenire attraverso fosse settiche di tipo Imhoff.
3. Sono ammessi sul suolo o negli strati superficiali del suolo gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.
4. Lo smaltimento di cui ai commi 1,2 e 3 non deve produrre inconvenienti ambientali né rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosol, fenomeni di impaludamento o ruscellamento.

**Art. 19****Prescrizioni per gli scarichi in acque superficiali.**

1. Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i valori limite di emissione fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 ( valgono i limiti della colonna 1 della tabella A allegata)
2. Gli scarichi di cui al comma precedente sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate sono secondo il comma 4 art. 27 del D.Lgs 152/99 assoggettate alle prescrizioni regionali (art. 11 del N.T.A. del Piano Regionale di Tutela delle Acque):
  - a) Fino a 50 abitanti equivalenti si identificano sistemi di smaltimento quali, fosse Imhoff, letti percolatori.
  - b) Per insediamenti con capacità da 50 a 2000 abitanti equivalenti si indicano trattamenti quali - impianti a schema semplificato SBR (discontinuo sequenziale), fosse settiche tipo Imhoff con dispersione mediante subirrigazione. I trattamenti autorizzati dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento devono garantire una capacità di riduzione di BOD<sub>5</sub>, COD, solidi sospesi del 70%.
4. Alle fosse settiche di tipo Imhoff ed agli altri sistemi di smaltimento, quali le fosse settiche di tipo tradizionale, devono essere effettuate delle manutenzioni attraverso l'estrazione del fango almeno una volta l'anno, fango che deve essere poi avviato attraverso autobotte ad un impianto di depurazione a ciò autorizzato.



TITOLO VI°  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ECONOMICHE E TARIFFARIE

**Art. 20**

**Tariffe per gli scarichi di insediamenti abitativi ed assimilati.**

1. La tariffa per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La determinazione delle tariffe avviene in base alle disposizioni di legge.
2. La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
3. Per le acque approvvigionabili da fonti diverse dal pubblico acquedotto i volumi d'acqua oggetto dell'applicazione della tariffa del servizio fognatura o del servizio depurazione, verranno conteggiati nelle misure del 100% dei volumi conturati ad eccezione dei volumi da destinare ad uso irriguo. In caso di notevole differenza fra i volumi d'acqua approvvigionati dall'acquedotto e da fonti diverse del pubblico acquedotto rispetto a quelli immessi in fognatura, è facoltà del gestore acconsentire che i volumi oggetto di applicazione delle tariffe siano pari a quelli misurati nel punto di immissione in fognatura. In tal caso è altresì a carico dell'utente l'onere finanziario per l'installazione, la gestione e la manutenzione di idonei misuratori di portata la cui installazione, gestione e manutenzione sarà effettuata dal gestore.

TITOLO VII°  
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 21**

**Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 152/1999, modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/2000, a chiunque:
  - nell'effettuazione di uno scarico ordinario nella rete fognaria supera i valori limite fissati dalla tabella A del presente Regolamento;
  - apre o comunque effettua scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue senza la necessaria autorizzazione all'allacciamento;
  - effettua o mantiene uno scarico di acque reflue nella pubblica fognatura senza osservare le norme tecniche prescritte dal CIIP o dal Comune competente o le prescrizioni del presente Regolamento;

- non provvede alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dall' art. 17 del presente Regolamento;
  - viola le prescrizioni relative alla custodia;
2. Per quanto non espressamente previsto dal D. Lgs n. 152/'99 si fa riferimento al Regolamento di Polizia Urbana

## **Art. 22**

### **Sanzioni penali**

Nell'eventualità che il Comune accerti, nel corso dell'ordinaria attività di gestione o di controllo, violazioni delle disposizioni di cui all'art. 59 del D. Lg vo n. 152/'99, provvede ad informare senza indugio l'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 23**

### **Riferimenti finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, modificato ed integrato dal D.Lgs 258/2000, nonché le ulteriori norme statali, regionali, provinciali e comunali.

**Allegato B**  
**Norme tecniche**

- 1. Definizione e modalità di allacciamento alla pubblica fognatura**
- 2. Canalizzazioni interne alle proprietà private**
- 3. Prescrizioni particolari**
- 4. Segnaletica**
- 5. Elaborati tecnici a corredo della domanda di allaccio**

L'Amministrazione Comunale, con proprio atto deliberato dall'organo esecutivo, stabilisce le tecniche di allaccio alla pubblica fognatura e relative procedure amministrative.

